



09814-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2020
Stefano Palla	- Presidente -	Sent. n. sez. 1042/2020
Alfredo Guardiano		
Paolo Micheli	- Rel. Consigliere -	R.G. N. 23501/2020
Irene Scordamaglia		
Paola Borrelli		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di  
(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa il 26/06/2020 dal Giudice di sorveglianza di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Dott.ssa Roberta Barberini, che ha chiesto il rigetto del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Il 09/04/2018, il Magistrato di sorveglianza di Palermo rigettava un'opposizione presentata nell'interesse di (omissis) avverso un provvedimento relettivo dell'istanza di remissione del debito per spese di giustizia che lo stesso (omissis) aveva inoltrato in relazione a pregressa condanna.

A seguito di ricorso per cassazione, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava l'ordinanza richiamata con sentenza n. 521/2019 del 23/11/2018, segnalando che «l'istituto in esame (art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) presenta una finalità essenzialmente trattamentale e sostanzialmente protesa a favorire il reinserimento sociale del soggetto che sia stato condannato. Si tratta di un provvedimento di indubbia natura premiale, tanto da essere legato all'esistenza congiunta dei due presupposti strutturali della condizione economica disagiata e della regolarità della condotta. Esulano dallo scopo della categoria, pertanto, ulteriori fini, anche indiretti, che possano in negativo condizionare la concessione del beneficio. Da ciò discende che alla remissione del debito non si possa ascrivere una finalità di conservazione della garanzia patrimoniale erariale, in relazione ai debiti inerenti alle spese di giustizia».

Analizzando quindi la fattispecie concreta, i giudici di legittimità osservavano che «pur dando atto della regolarità della condotta tenuta dall'(omissis) e della indisponibilità a far fronte al pagamento delle spese processuali, per aver costui subito la confisca e l'espropriazione (in corso) dell'intero patrimonio (da parte di altro creditore) il Magistrato di sorveglianza ha inteso negare il beneficio, assumendo una sorta di carenza di interesse all'attualità non meglio specificata. Ciò nonostante avesse dato conto della esistenza di entrambi i presupposti strutturali per la remissione. Si deve, contrariamente, evidenziare che, allo stato, l'intero patrimonio del debitore è vincolato, con la conseguenza che egli non può disporre, né può destinarlo al pagamento del debito di cui chiede la remissione. E', pertanto, alla stregua della sola condizione testé detta che deve essere valutato il profilo economico e che si deve verificare se si crei quella realtà di squilibrio del bilancio domestico che precluda il soddisfacimento di esigenze elementari vitali in guisa tale da compromettere il recupero e il reinserimento sociale».

2. Decidendo in sede di rinvio, il giudice *a quo* tornava a respingere la richiesta di remissione, fondando la propria decisione su «nuove evenienze probatorie processuali acquisite».



In particolare, all'atto dell'ordinanza poi annullata era risultato come ogni bene immobile rientrante nel patrimonio del debitore fosse stato oggetto di procedura esecutiva ad altro titolo; non di meno, secondo il Magistrato di Sorveglianza sarebbe stato pur sempre possibile un tentativo di far valere il credito erariale (sotteso al debito di cui l'<sup>(omissis)</sup> aveva chiesto la remissione, pari a circa 74.000,00 euro) in quella procedura. Quale elemento di novità, era invece emersa la vendita di un altro immobile, avvenuta nel novembre 2018, già di proprietà del padre dell'odierno ricorrente e da lui ereditato al 50% unitamente alla propria sorella; la vendita era stata perfezionata al prezzo di 180.000,00 euro, pagato a mezzo bonifici bancari alla suddetta sorella, che però aveva agito nell'occasione anche nella veste di procuratrice generale, per conto e nell'interesse del fratello.

Inoltre, era stato accertato che l'<sup>(omissis)</sup> percepiva redditi da lavoro dipendente, analogamente alla propria moglie: egli lavorava *part time* presso una ditta edile, dietro la retribuzione di 250,00 euro mensili; la coniuge era insegnante presso una scuola media, con stipendio di circa 1.800,00 euro. Il nucleo familiare, peraltro, dimorava presso un immobile di proprietà della già ricordata sorella dell'<sup>(omissis)</sup>, concesso in comodato d'uso gratuito.

Ne derivava quindi la possibilità di fare fronte al debito anzidetto, in ipotesi anche attraverso pagamenti frazionati.

3. La difesa dell'<sup>(omissis)</sup> propone ulteriore ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio di rinvio.

Secondo quanto rappresentato nell'atto di impugnazione, il Magistrato di sorveglianza non si sarebbe conformato ai principi ricavabili dalla sentenza di annullamento. Quanto alla compravendita dell'immobile, infatti, non vi erano stati accertamenti di sorta sull'effettivo passaggio di quei denari nella disponibilità dell'<sup>(omissis)</sup>: neppure era stata utilizzata, a tal fine, la piattaforma esistente da anni a fini di servizio per il contribuente. A sua volta, la circostanza che il ricorrente abitasse in un immobile concessogli in comodato dalla sorella non era stata adeguatamente approfondita, quanto meno in modo da chiarire su un piano generale i rapporti patrimoniali esistenti tra i due germani. In ordine, infine, alle entrate del nucleo familiare, risultava evidente come l'esazione della somma vantata dall'Erario avrebbe comportato una passività corrispondente a circa il triplo degli emolumenti percepiti dai due coniugi in un anno di lavoro, con immediate implicazioni sulla prospettiva di un effettivo reinserimento sociale del condannato.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità delle doglianze.

L'elemento decisivo, valorizzato dall'ordinanza impugnata, è che l'<sup>(omissis)</sup>, debitore della somma di 74.584,56 euro, ha recentemente venduto (tramite la sorella, che tuttavia ne era procuratrice) un bene al prezzo di 180.000,00 euro, pervenutogli al 50% a titolo di successione *mortis causa*. Deve dunque presumersi che egli fosse entrato nella disponibilità di metà della somma, pari a 90.000,00 euro.

Ogni illazione ulteriore sui rapporti di dare/avere del ricorrente con la sorella, in ipotesi sottesi alla gratuità del comodato d'uso relativo all'altro immobile dove egli vive, costituisce mera ipotesi, che lo stesso ricorso non suffraga in alcun modo; né, ai fini delle valutazioni del Magistrato di sorveglianza, le entrate mensili dell'<sup>(omissis)</sup> e della moglie vengono considerate direttamente quali fonti presso cui attingere il necessario al pagamento del debito *de quo*. Il riferimento a quei redditi viene compiuto soltanto *ad abundantiam* e per far comprendere che, per il proprio sostentamento, il nucleo familiare dispone di provviste autonome tali da non dover necessariamente intaccare i 90.000,00 euro di cui sopra: somma che dunque - eventualmente, anche con pagamenti rateali - potrà essere impiegata per fare fronte al debito maturato nei riguardi dell'Erario.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

**P. Q. M.**



Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2020.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli  


Il Presidente

Stefano Palla  


